



COMUNE di PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 48 del 13-09-2017

Oggetto: Programma degli interventi a sostegno della pratica sportiva per l'anno 2017. Concessione contributo alle Associazioni sportive. Direttive.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge nella Casa comunale e presieduta dal Sindaco Dott. Giancarlo Carta, con l'intervento dei Signori:

Carta Giancarlo	Sindaco	P
Podda Piero	Vice Sindaco	P
Ninniri Margherita	Assessore	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Manca Giuseppe.

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 12.09.2017;

Viste le seguenti richieste, presentate dai Presidenti pro tempore di alcune Associazioni sportive operanti nel territorio comunale, con le quali viene richiesto un contributo economico a sostegno delle esigenze organizzative relative alla stagione agonistica 2017/2018:

n.	Nota	Associazione	Attività
1	Prot. n. 0005538 del 11.09.2017	A.D.S. Polisportiva Boyl di Putifigari	Campionato di categoria F.I.G.C.
2	Prot. n. 0005624 del 13.09.2017	Associazione Dilettantistica Gruppo Sportivo Putifigaresse	Attività sportive varie (kickboxing e motorie etc)

Dato atto che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione anche attraverso la concessione di contributi economici trasferiti ai Comuni, nell'ambito del Fondo Unico di cui all'articolo 10, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e ss.mm.ii., finalizzati al sostegno delle attività ed in favore della società sportive in attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e ss.mm.ii. e della ex L.R. 1 giugno 1993, n. 25;

Rilevato che l'azione amministrativa connessa all'attuazione delle competenze specifiche nei settori cultura, attività sportive- ricreative e della valorizzazione del territorio comunale si basa sui seguenti principi:

- sussidiarietà orizzontale (ai sensi dell'art. 118 della Costituzione), con il coinvolgimento di soggetti terzi (ad esempio le associazioni operanti nel territorio), in possesso dei requisiti per poter espletare funzioni proprie del Comune, soprattutto in ambito sociale, culturale, turistico e sportivo;
- promozione della tutela e della valorizzazione delle identità del territorio, delle tradizioni, dello sport e di ogni altra risorsa che possa essere in grado di innalzare i livelli della qualità della vita della comunità;

- sostegno alle iniziative ed alle proposte progettuali di terzi, anche attraverso l'erogazione di contributi, per l'espletamento di compiti rientranti nelle finalità istituzionali del Comune ed in ottemperanza al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale suddetto;

Rilevato che nello Statuto comunale viene indicato che l'Amministrazione:

- rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (art. 1, comma 1);
- ispira la propria azione ai principi di:
 - recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali (art. 2, comma 4, lett. c);
 - promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione (art. 2, comma 4, lett. f);

Richiamati e visti:

- l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dove si evince che “ I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- l'art. 12, comma 1, della legge 241\1990 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici sono subordinate alla predeterminazione da parte della amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici per iniziative inerenti la cultura, lo spettacolo, lo sport e le promozioni turistiche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.1996, con particolare riferimento agli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

Valutato che le associazioni predette svolgono attività di promozione e divulgazione della pratica sportiva tra le varie fasce della popolazione e che questo appare rispondente agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale di Putifigari nell'ambito delle sue competenze istituzionali sopra indicate e specificatamente nei compiti propri di diffusione dello sport;

Visto l'art. 6, comma 9, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede “a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono fare spese di sponsorizzazione”;

Esaminata in merito la produzione giurisprudenziale - contabile fornita sull'argomento, in particolare da varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che hanno deliberato pareri motivati, anche come risposta a quesiti di interpretazione delle disposizioni legislative del D.L. 78\2010 posti dagli Enti Locali;

Visti in particolare i pareri n. 1075/1076 del 23.12.2010 e n. 6 del 10.01.2011, espressi dalla Corte dei Conti Sezione Lombardia, con i quali si precisa che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex art. 6, D.L. 78/2010 presuppone un vaglio di natura teleologica; si deve quindi considerare spesa di sponsorizzazione solo quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre “*non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.*”, in quanto tali contribuzioni sono connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. (cfr. anche Sezione Puglia par. n. 163 del 15 dicembre 2010, Sezione Liguria par. n. 7 del 15 febbraio 2011 e n. 11 del 21 febbraio 2011, Sezione Abruzzo par. n. 346 del 10.09.2012);

Dato atto che le contribuzioni in oggetto non sono inquadrabili, per quanto sopra indicato, come spese di sponsorizzazione, ma si configurano, nell'ambito del principio di sussidiarietà orizzontale (ai sensi dell'art. 118 della Costituzione), come l'espletamento di funzioni proprie del comune attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi (ad esempio le associazioni operanti nel territorio), in possesso dei requisiti per poter espletare funzioni proprie del Comune, soprattutto in ambito sociale, culturale, sportivo;

Considerato, altresì, che la Regione Autonoma Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze legislative, con la L.R. 18 marzo 2011, n. 10, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, all'art. 2, comma 6, ha stabilito che “fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'art. 6, commi 7, 8, 9 e 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,

convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna;

Che la Regione Autonoma della Sardegna ha, successivamente, integrato, con l'art. 2 della L.R. 25 maggio 2011, n. 1, la citata disposizione della LR 18 maggio 2011, n. 1 stabilendo che tra le spese in deroga ai limiti del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, "...sono comprese quelle del Fondo Unico previste dall'articolo 10 della L.R. 29 maggio 2007, n 2 (legge finanziaria 2007);

Richiamato il comma 6, dell'art. 4 del dl 95/2012 "spending review" che così recita:

"6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

”

Rilevato che l'erogazione di contributi alle associazioni sportive che erogano servizi a favore dei cittadini e non al Comune rientra nell'eccezione di cui all'ultimo capoverso del suddetto comma 6 dell'art. 4 del D.L. 95/2012;

Dato atto, per quanto sopra riportato, che:

- le attività per le quali è richiesto il contributo economico da parte del Comune sono svolte in forma sussidiaria ed integrativa delle attività e dei compiti istituzionali dell'Amministrazione, in quanto trattasi di iniziative organizzate da un soggetto terzo che mirano alla diffusione dello sport nel territorio;
- al Comune competono, ai sensi della L.R. 17.05.1999, n. 17, le funzioni di promozione e sviluppo dello sport;
- l'intervento in esame rientra tra i settori per i quali l'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di vantaggi economici e contributi, ai sensi del citato Regolamento;
- la spesa predetta rientra fra quelle finanziabili mediante risorse del Fondo Unico ex art. 10 L.R. n. 2/2007, nel quale sono confluiti, anche, i fondi regionali destinati alle spese correnti per lo sviluppo dello sport, di cui all'art. 1 della L.R. 25/93 ;

Riconosciuta la valenza sportivo - sociale dell'attività svolta dall'Associazione predetta nella promozione e diffusione della pratica sportiva nel territorio comunale, che si configura, pertanto, nello svolgimento, da parte di questa, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

Ritenuto di concedere, per quanto indicato in premessa, all'Associazione sopra individuate un contributo economico destinato a sostegno delle esigenze organizzative stagione agonistica 2017/2018;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 12 del 22.03.2017;

Vista la L.R. 17.05.1999, n. 17, recante provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti responsabili di servizio espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 13-09-2017 COMUNE DI PUTIFIGARI

2. di concedere un contributo economico a favore delle Associazioni sportive sotto indicate, destinato a sostegno delle esigenze organizzative per lo svolgimento della stagione agonistica 2017/2018:

n.	Associazione	Settore sportivo	Importo
1	A.D.S. Polisportiva Boyl di Putifigari C.F / P. Iva 02715270902	Campionato di categoria F.I.G.C.	€ 4.500,00
2	Associazione Dilettantistica Gruppo Sportivo Putigari C.F / P. Iva 01647500907	Attività sportive varie (kickboxing e motorie etc)	€ 1.200,00

3. di dare atto che la spesa di € 5.700,00 trova copertura sui fondi del cap. 1830, codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.000, oggetto "Contributi per iniziative ricreative e sportive. F.do Unico", del Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;
4. di demandare al competente Responsabile di Servizio l'adozione del provvedimento di impegno ed ogni altro adempimento gestionale conseguente;
5. di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, stante l'urgenza di rendere operativo lo stesso.

Letto ed approvato il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Dott. Carta Giancarlo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Manca Giuseppe

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio al n. 630
in data 13-09-2017 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L.).

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Manca Giuseppe

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).

Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Manca Giuseppe

La presente copia è conforme all'originale
Putifigari, 13-09-2017

Il Segretario comunale
Dott. Manca Giuseppe
